

ARTICOLI 3 E 10 DELLA COSTITUZIONE ITALIANA

Eguaglianza di tutti i cittadini e diritto d'asilo per gli stranieri

La Costituzione italiana, nella parte dei Principi fondamentali, tutela i diritti e la dignità di ogni cittadino, senza fare distinzioni di nessun tipo, né di razza né di lingua né di religione. Inoltre tutela queglii stranieri che sono perseguitati per motivi politici o religiosi nei loro Paesi d'origine, accogliendoli e offrendo loro asilo in Italia.

ART. 3

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che limitando di fatto eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese.”

ART. 10

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.